



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 421
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2° GRADO "ALTO GARDA" - CONCESSIONE DI MQ. 9,00 DELLA P.ED. 3890 C.C. RIVA IN LOC. PASINA PER IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE IDRICHE A SERVIZIO DELLE CAMPAGNE DEL C.M.F. D'IRRIGAZIONE DEL VARONE PER LA DURATA DI 9 ANNI FINO AL 30/09/2031

L'anno duemilaventidue, addì tredici del mese di settembre (13-09-2022), alle ore 10:30 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Risultano assenti i signori:

BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
POZZER LORENZO	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1361 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 113 di data 23/11/2010, l'Amministrazione comunale prendeva atto del progetto per la trasformazione dell'impianto irriguo consorziale da scorrimento a sistema a pressione, presentato dal Consorzio di Miglioramento Fondiario d'Irrigazione del Varone, nell'ambito territoriale ricompreso nel perimetro consorziale nel Comune di Riva del Garda ed interessante le zone di Varone, Pasina-Fangolino e Brione.

Nell'ambito dell'intervento sopra richiamato, con deliberazione giuntale n. 613 di data 19/09/2017, si autorizzava il C.M.F. d'Irrigazione del Varone ad occupare mq. 2 dell'area verde situata a sud del parcheggio pubblico in loc. Pasina – p.ed. 3890 C.C. Riva di proprietà comunale, per il posizionamento di una valvola idraulica di sostegno pressione in cassetta zincata.

A causa della grave situazione di deficit idrico che nei mesi scorsi ha interessato tutto il Nord Italia e nello specifico in ragione della conseguente mancanza di acqua proveniente dal Torrente Albola, il C.M.F. 2° grado “Alto Garda” con nota assunta al protocollo comunale in data 14/07/2022 sub. n. 27178, ha chiesto l'autorizzazione al posizionamento e mantenimento di una pompa di rilancio idrico a servizio delle campagne del C.M.F. d'Irrigazione del Varone, presso l'area verde – lato sud del parcheggio pubblico in loc. Pasina – p.ed. 3890 C.C. Riva, a fianco della sopracitata valvola idraulica di sostegno pressione.

Richiamata l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico e scavo per la realizzazione del citato sistema di pompaggio, rilasciata con provvedimento del Sindaco di data 22/07/2022 protocollo n. 28209, successivamente integrata con provvedimento sub. n. 2022028919 ed accertato che la superficie di suolo pubblico occupata per il mantenimento delle strutture idriche in parola corrisponde a mq. 9,00.

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 833, lettera f) della Legge n. 160/2019, l'occupazione oggetto del presente provvedimento è esente dal canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico di cui al vigente Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 di data 18/03/2021 e ss.mm.ii., in quanto relativa a condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Rilevato che la realizzazione di una pompa di rilancio idrico a servizio delle campagne del C.M.F. d'Irrigazione del Varone costituisce un'integrazione del nuovo sistema irriguo e che la localizzazione individuata per il posizionamento ed il mantenimento della stessa non preclude, né interferisce con l'uso dell'adiacente area a parcheggio – p.ed. 3890 C.C. Riva di proprietà comunale.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di riconoscere in concessione e fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio di Miglioramento Fondiario 2° grado "Alto Garda" (C.F. 9301660227) con sede in Arco Via Mantova 1, una superficie di mq. 9,00 del p.ed 3890 C.C. Riva – area verde lato sud del parcheggio pubblico in località Pasina, come da planimetria approvata in atti prot. 2022033699, per il mantenimento di una valvola idraulica di sostegno pressione e di una stazione di rilancio idrico a servizio delle campagne del C.M.F. d'Irrigazione del Varone;
2. di stabilire che la concessione di cui al punto 1. comporta l'accettazione incondizionata e la piena osservanza di tutte le clausole e prescrizioni di seguito elencate:
 - a) la concessione oggetto del presente atto viene assentita, fatti salvi i diritti di terzi, nelle attuali situazione e condizioni dei luoghi, per il mantenimento delle strutture idriche di proprietà del Concessionario, con le limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente provvedimento, nonché con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti;
 - b) il concessionario non può cedere a qualunque titolo a terzi la presente concessione, sotto pena di immediata revoca della stessa, senza preventivo assenso del Comune di Riva del Garda, né destinarla ad uso diverso;
 - c) la durata della presente concessione è fissata in anni 9, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e scadenza il 30/09/2031 senza bisogno di disdetta ed escluso il rinnovo tacito. Il concessionario potrà recedere anticipatamente in qualsiasi momento, previo avviso da darsi a mezzo PEC almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovesse avere esecuzione.
 - d) alla scadenza o all'atto della cessazione che potrà anche essere imposta d'ufficio, il concessionario avrà l'obbligo di riconsegnare l'area e di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato precedente. Il Comune di Riva del Garda potrà a sua convenienza esonerare il concessionario dall'obbligo di demolire a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare senza che il concessionario possa vantare diritto ad alcun compenso o risarcimento;

- e) qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che la presente viene esercitata in difformità alle Leggi e Regolamenti ed alle presenti clausole e prescrizioni, la stessa potrà essere revocata, salva e impregiudicata ogni azione, sia per l'applicazione delle penalità previste dalle Leggi vigenti, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- f) qualora, per lavori eseguiti dal Comune di Riva del Garda nell'interesse pubblico o per pubblica utilità o per la conservazione del patrimonio, le opere riguardanti la presente concessione dovessero risultare interferenti tanto per conseguenza altimetrica quanto per quella planimetrica, il concessionario dovrà a sua cura e spese provvedere al riattamento delle opere medesime. Analogamente nel caso in cui, per le stesse ragioni il Comune di Riva del Garda dovesse ordinare la variazione, spostamento, riduzione ecc. delle opere inerenti la presente concessione, il concessionario dovrà intervenire in merito;
- g) il concessionario è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti interessanti la presente concessione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero, anche a seguito di eventi naturali di natura eccezionale. In caso di mancato adempimento provvederà d'ufficio il Comune di Riva del Garda a spese del concessionario;
- h) il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione, sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della presente concessione e pertanto solleva e rende indenne il Comune di Riva del Garda da ogni reclamo o molestia, anche di natura giudiziaria, che potrà provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati;
- i) la presente concessione in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 833, lettera f) della Legge n. 160/2019 è esente dal canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico di cui al vigente Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 di data 18/03/2021 e ss.mm.ii., in quanto relativa a condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- j) saranno a carico esclusivo del concessionario le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza della presente concessione;
- k) tutte le spese dipendenti e connesse con il presente atto (bollatura ecc) ed altre eventuali richieste dal Comune di Riva del Garda sono a carico del concessionario;
- l) la presente concessione non impegna in alcun modo il Comune di Riva del Garda per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento a giudizio dell'amministrazione comunale con obbligo di preavviso di 6 (sei) mesi dalla data in cui opererà la la sospensione, la modifica o la revoca, prima del termine stabilito al punto 2. lettera c) della presente deliberazione, qualora ciò fosse necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente o per altri giusti motivi, senza che il concessionario possa opporvisi o vantare titoli od alcun compenso o risarcimento di qualsiasi danno;
- m) di dare atto che la presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 Tariffa – Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art. 26 del D.L. n. 104/2013, con spese a carico della parte richiedente;
- n) di dare valore sinallagmatico alla presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività della stessa;

- o) per tutto quanto non è previsto dal presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi e degli usi in quanto applicabili al regime delle concessioni;
3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.